



Comune di Cinisello Balsamo Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 18/04/2019

GC N. 91

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - PARTE SISTEMA DI DIREZIONE

L'anno duemiladiciannove addì 18 del mese di aprile alle ore 15:00, si è riunita la Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:

1	GHILARDI GIACOMO	Sindaco	Presente
2	BERLINO GIUSEPPE	Vice Sindaco	Presente
3	MAGGI DANIELA	Assessore	Assente
4	PARISI GIUSEPPE	Assessore	Presente
5	ZONCA ENRICO	Assessore	Presente
6	DE CICCIO VALERIA	Assessore	Presente
7	FUMAGALLI MARIA GABRIELLA	Assessore	Presente
8	VISENTIN RICCARDO	Assessore	Presente

Assiste alla seduta Il Vicesegretario Generale Veronese Moreno.

Componenti presenti n. 7

Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - PARTE SISTEMA DI DIREZIONE

Relazione

Durata degli incarichi di direzione

Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli enti locali, in materia di durata incarichi dirigenziali a tempo determinato, all'art. 110, comma 3, dispone:

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. omissis.

Tuttavia, in materia di durata degli incarichi dirigenziali, i commi 2 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato da successive disposizioni, applicabile agli Enti Locali, prevede che la durata "non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni".

In materia, la Sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 478 del 13 gennaio 2014, ha stabilito che gli incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti assunti tempo determinato sulla base dell'articolo 110 del DLgs n. 267/2000 devono avere la durata minima di 3 anni e quella massima è fissata in 5 anni. Si applicano cioè le stesse disposizioni stabilite per gli incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti in servizio a tempo indeterminato. La previsione di cui all'articolo 110 del TUEL che prevede la interruzione dell'incarico in caso di insediamento di un nuovo sindaco è integrata dal principio di carattere generale prima ricordato dettato dall'articolo 19 del DLgs n. 165/2001 e che si applica anche agli enti locali.

Lo stesso principio è ripreso e confermato da successiva sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 5 maggio 2017 n. 11015, con la quale si è precisato che la durata del mandato del sindaco, prevista dall'art. 110 comma 1 TUEL, si intende per la durata massima di 5 anni in modo conforme a quanto stabilito dall'art. 19 del d.lgs.165/2001, che rappresenta norma di diretta applicazione anche per gli Enti locali.

In virtù degli importanti indirizzi della Cassazione, si può derivare:

1. La necessità di prevedere che gli incarichi dirigenziali a tempo determinato attivati ai sensi dell'art. 110, comma 1 (quindi con carattere gestionale e su posti di dotazione organica) debbano avere durata minima di 3 anni;
 2. La necessità di procedere il prima possibile all'adeguamento del vigente regolamento del sistema di direzione approvato da ultimo con deliberazione 193/2015, il quale, al *Paragrafo 3.1.3 - Durata e inquadramento del rapporto di lavoro*, prevede correttamente la durata massima di 5 anni, ma non indica il periodo minimo di tre anni, disposto dall'art. 19, comma 2, del D.lgs 165/2001.
-

Modalità di espletamento delle procedure selettive ex art. 110, comma 1 e 2, D.lgs 267/2000.

Si ritiene utile, anche alla luce di recenti commenti sulla questione, scindere in maniera chiara le procedure concorsuali per la copertura di posti di ruolo di dirigente, da quelle “para concorsuali”, o meglio, dalle procedure “comparative pubbliche” per l’assunzione di dirigenti e personale di alta specializzazione da incaricare ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il regolamento del sistema di direzione viene quindi modificato per rendere immediatamente evidente la qualità e la tipicità della procedura comparativa pubblica per le assunzioni di personale dirigenziale a tempo determinato, procedura che in ogni caso rispetta i principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio* richiesti in qualsiasi tipo di selezione pubblica, differenziandola da quelle tipicamente concorsuali utilizzate per il reclutamento di personale di ruolo (che hanno a loro volta specifiche caratteristiche procedurali ex DPR 347/1994), in modo da non creare le condizioni per eventuali fraintendimenti che possano dare adito a ricorsi o altre criticità.

Modifiche in merito alle posizioni organizzative

Sono state apportate alcune modifiche al paragrafo riguardante le posizioni organizzate, in particolare sezione 2.2.2.7.

Le modifiche sono unicamente volte a rendere coerenti alcune disposizioni del regolamento con il Contratto Nazionale dello scorso maggio adeguandone il contenuto e cassando le disposizioni non più aderenti al contratto stesso.

Non si apportano in questa sede altre modifiche riguardanti modalità di nomina dei titolari delle posizioni e di graduazione delle posizioni stesse, in quanto tale sezione sarà successivamente aggiornata, in virtù di quanto richiesto dal vigente CCNL, dopo che sarà esperita la prevista fase di confronto con i rappresentanti dei lavoratori e le organizzazioni sindacali sull'argomento.

Modifiche in merito alla modalità di nomina dei collaboratori dello Staff del Sindaco e della Giunta

Per quanto riguarda le assunzioni effettuabili ai sensi dell'art. 90 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si ritiene opportuno che le modalità di reclutamento siano rese del tutto aderenti allo spirito della norma, senza riferimenti alle tipologie selettive applicate in altre fattispecie e viene pertanto modificato il testo in tal senso.

Infine, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 TUEL, nonché del vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 19/06/2017.

Il Capo Area

Dott. Gianluca Caruso

LA GIUNTA COMUNALE

- RILEVATA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle quali rientrano anche l'organizzazione di uffici e servizi;
- Vista la più recente versione del regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – parte Regolamento del Sistema di Direzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 1/10/2015;
- Vista la relazione che precede, parte integrante del presente atto,
- Concordando sulla necessità di modificare il citato regolamento per le motivazioni indicate nella premessa;

- Visti gli art. 88 e 89 del D.lgs 267/2000;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 TUEL,

Ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

1. di modificare il regolamento di “Ordinamento generale degli uffici e dei servizi – regolamento del sistema di direzione”, approvato precedentemente con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 1° ottobre 2015, come evidenziato e indicato nell'allegato A, per le ragioni illustrate nella relazione che precede, qui interamente richiamata e fatta propria;
2. di dare atto che la versione finale del regolamento per l'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi – parte del “sistema di direzione”, risultante dalle modifiche di cui al punto 1) è quella riportata nell'Allegato B;
3. di rendere note le risultanze della presente deliberazione ai dirigenti, ai lavoratori e i loro rappresentanti;
4. di dare infine atto che, relativamente all'adozione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.lgs n. 50/2016, non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento o del competente dirigente.

Indi,

la Giunta Comunale,

con separata ed unanime votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.lgs 267/2000.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi

degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo

Il Vicesegretario Generale Veronese Moreno
